



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 2289/2025

Oggetto: SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI NEL BACINO DEL GENOVESATO - APPROVAZIONE DEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITÀ 2025.

In data 20/08/2025 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”, che prevede la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal piano regionale e l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’Ambito;

Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 in base al quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

Dato atto che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Richiamati:

- la Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1 “*Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*” – come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 12 (“*Disposizioni di adeguamento della normativa regionale*”) – ed in particolare:
 - l’art. 14 il quale dispone, tra l’altro, ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti che:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- ♣ la Regione individua l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre Province liguri;
 - ♣ la Città Metropolitana provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 44, lettera b), della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano;
 - ♣ le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area;
- l'art. 15 che individua Regione Liguria quale Autorità d'Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, operante attraverso un Comitato costituito da:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato;
 - b) gli Assessori regionali competenti;
 - c) il Sindaco della Città Metropolitana o un suo delegato;
 - d) i Presidenti delle province o loro delegati;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", che attribuisce alla Città Metropolitana la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Direzione Ambiente n. 31/2018 del 18 Luglio 2018, recante, tra l'altro, definizione del Bacino del Genovesato, quale area ottimale d'ambito costituita dai Comuni di Arenzano, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Montoggio, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia;
 - il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regione Liguria n. 14 del 25/03/2015 e successivamente aggiornato per il periodo 2021–2026 con Delibera del Consiglio regionale n.11 del 19 luglio 2022;
 - Legge Regionale 29 giugno 2023, n. 13 recante "*Istituzione dell'Agenzia Regionale ligure*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)";

Dato atto che:

- con riferimento particolare al Bacino del Genovesato, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 19 del 03/06/2020 è stato scelto in via definitiva il modello gestionale ed organizzativo dell'*in-house providing* ed è stato approvato lo schema di contratto di servizio per gestione integrata rifiuti nel periodo 2021-2035 da parte della società AMIU Genova S.p.A., autorizzando il Responsabile della Direzione Ambiente alla sottoscrizione del contratto stesso;
- in data 08/07/2020 il contratto di servizio per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Bacino del Genovesato è stato sottoscritto dalle Parti;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 2 del contratto di servizio, *"Il Gestore è tenuto a predisporre e presentare alla Città Metropolitana, entro il 30 Settembre di ciascun anno di esecuzione del servizio, il Piano annuale delle attività (PAA) in conformità ai contenuti nel Piano Metropolitan, nella Relazione generale e nel Business Plan [...]";*
- ai sensi dell'art. 3 del disciplinare tecnico, allegato al contratto di servizio, recante descrizione del contenuto minimo dei piani annuali delle attività è, tra l'altro, disposto che *"[...] Il Piano Annuale delle Attività, approvato dal Direttore di Esecuzione del Contratto, sarà soggetto a verifica in continuo attraverso il sistema informativo duale e attraverso ogni altra modalità di rendicontazione predisposta dalla Città Metropolitana [...]";*

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 205/17, il quale *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea",* ha assegnato ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";*

Visto, l'allegato A alla Deliberazione ARERA 015/2021/R/rif, *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (TQRIF) e, in particolare:

- l'art. 35, avente ad oggetto *"Obblighi in materia di continuità e regolarità del servizio di raccolta e trasporto"*, il quale prevede che *"[...] Il gestore della raccolta e trasporto predisporre un Programma delle attività di raccolta e trasporto, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada/via della gestione e su base giornaliera, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività e la frazione di rifiuto oggetto di raccolta,*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della registrazione delle interruzioni [...]”;

- l'art. 37, avente ad oggetto “*Tempo di recupero del servizio di raccolta e trasporto non effettuato puntualmente*”, il quale prevede che “*Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto riportato nel Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 35.2 è il tempo entro cui il servizio deve essere comunque effettuato al fine di non generare un'interruzione del servizio. [...]”;*
- l'art. 42, avente ad oggetto “*Obblighi in materia di continuità e regolarità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade*”, il quale prevede che “*Il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade predispone un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada e area mercatale, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della registrazione delle interruzioni [...]”;*
- l'art. 44, avente ad oggetto “*Tempo di recupero del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade non effettuato puntualmente*”, il quale prevede che “*Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto riportato nel Programma delle attività di spazzamento e lavaggio di cui all'Articolo 42.1 è il tempo entro cui il servizio non effettuato puntualmente deve essere comunque effettuato al fine di non generare un'interruzione del servizio. [...]”;*

Preso atto che, attraverso nota prot. n. 43305/2022 del 12/08/2022, Città Metropolitana di Genova ha presentato al Gestore del servizio AMIU Genova S.p.A. ed ai Comuni appartenenti al Bacino del Genovesato, comunicazione in merito alla integrazione dei programmi delle attività di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 35.2 TQRIF e delle attività di spazzamento e lavaggio di cui all'Articolo 42.1 TQRIF, all'interno dei Piani Annuali delle Attività, in considerazione della coerenza con i contenuti già previsti dal contratto di servizio;

Considerato che il Gestore affidatario del servizio AMIU Genova S.p.A. ha provveduto a trasmettere a Città Metropolitana di Genova, tra il 27/09/2024 e il 30/09/2024, le proposte di Piano Annuale delle Attività per i Comuni del Bacino del Genovesato attraverso le note di protocollo, assunte al registro di Città Metropolitana di Genova con numerazione non continua dal numero 57836/2024 al 58551/2024;

Considerato che Città Metropolitana di Genova ha provveduto a condurre un'attività di analisi delle proposte ricevute, al fine di verificare la loro rispondenza dei dati e delle informazioni in essi contenuti rispetto a quanto previsto da contratto di servizio, provvedimenti regolatori di settore, nonché il recepimento delle richieste formulate dalle amministrazioni comunali in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;

Preso atto che, in esito delle segnalazioni formulate da Città Metropolitana di Genova e da alcuni Comuni del Bacino del Genovesato, il Gestore affidatario del servizio ha provveduto a trasmettere, in data 19/12/2024, versioni aggiornate dei Piani Annuali delle Attività per il 2025 per i Comuni del Genovesato, le quali sono state assunte al registro di Città Metropolitana di Genova con



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

numerazione non continua dal numero 75481/2024 al 75626/2024, corredate dai rispettivi allegati, per i Comuni del Genovesato ad eccezione del Comune di Genova;

Tenuto conto altresì delle ultime versioni aggiornate dei Piani Annuali delle Attività per il 2025 per i Comuni del Genovesato, trasmesse dal Gestore in esito alle ulteriori osservazioni prodotte da Città Metropolitana di Genova e da alcuni Comuni del Bacino con note assunte al protocollo di Città Metropolitana con numerazione non continua dal numero 14550/2025 al 14986/2025 per tutti i Comuni del Genovesato;

Preso atto del tariffario, proposto quale allegato al Piano Annuale delle Attività di ciascun Comune appartenente al Bacino del Genovesato, la cui versione più recente ed aggiornata è stata trasmessa dal Gestore del servizio società AMIU Genova S.p.A. con le note assunte al protocollo di Città Metropolitana con numerazione non continua dal numero 14862/2025 al 14986/2025 per tutti i Comuni del Genovesato;

Considerato che, in esito all'attività di analisi e rettifica dei documenti presentati, i Piani Annuali delle Attività risultano nel complesso coerenti rispetto alle previsioni contrattuali e, in alcuni casi, permangono ancora elementi testuali, attinenti alla modalità di esecuzione dei servizi che richiedano una adeguata e puntuale correzione;

Considerato, inoltre, che gli stessi documenti presentati risultino genericamente coerenti con la Delibera ARERA 15/2022/R/rif, ed in particolare con quanto previsto all'articolo 35.2 in merito al "*Programma delle attività di raccolta e trasporto*", e all'articolo 42.1 in merito al "*Programma delle attività di spazzamento e lavaggio*", nonché con i rispettivi tempi di recupero previsti all'articolo 37.2 e 44.2;

Ritenuto di approvare, per quanto di competenza, contestualmente i documenti di cui sopra ed apposito allegato, recante elenco delle necessità di integrazioni e delle correzioni degli elementi testuali ritenuti ancora contenenti un profilo di criticità, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Rilevato che l'approvazione dei PAA non costituisce validazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Determina n. 2352/2022 con la quale è stata conferita al Dott. Agostino Ramella la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il contratto in essere del bacino del Genovesato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Dott. Agostino Ramella attesta di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1 comma 42 Legge 190/2012, nonché del PTPCT 2024-2026 della Città Metropolitana di Genova;

Considerato che non sono pervenute segnalazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che comportino l'astensione ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ivi compreso il responsabile del procedimento;

Dato atto che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

per i motivi specificati in premessa che devono ritenersi integralmente richiamati:

1. di **approvare** con riserva – per gli elementi richiamati nell'“Allegato A” al presente atto – il documento denominato “*Piani Annuali delle Attività 2025 dei Comuni del Genovesato*” (comprendente 76 file rappresentati dai Piani Annuali delle Attività e relativi allegati per ciascun Comune del Bacino del Genovesato, nonché il tariffario di Bacino) parte integrante e sostanziale della presente determinazione, precisando che la presente approvazione non costituisce validazione dei PEF ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii.;
2. di **approvare** il documento denominato “Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante elenco puntuale delle necessità di integrazioni e delle correzioni degli elementi testuali ritenuti ancora contenenti un profilo di criticità, a cui AMIU Genova S.p.A. dovrà riscontrare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto affinché possa essere sciolta la riserva di cui al punto 1);
3. che del documento denominato “Allegato A” di cui al punto precedente AMIU Genova S.p.A. dovrà tener conto anche ai fini della predisposizione dei Piani Annuali delle Attività 2026, nonché delle novità introdotte dalla Delibera ARERA 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025;
4. di **approvare** le tempistiche per l'effettuazione delle attività di recupero di ciascuno dei servizi eventualmente non resi nei tempi programmati, proposte da AMIU Genova S.p.A. e presenti nei documenti di cui al punto 1), qualora risultino inferiori o uguali alle tempistiche indicate agli art. 37 e 44 della Delibera ARERA 15/2022/R/rif, specificando che AMIU dovrà comunque garantire il numero di passaggi previsti;
5. di **dare atto** che i documenti di cui al punto 1) sono agli atti e disponibili presso la Direzione Ambiente di questa Amministrazione;
6. di **pubblicare** i documenti di cui al punto 1) e 2) sul Portale Ambiente di Città Metropolitana di Genova al sito internet ambiente.cittametropolitana.genova.it;
7. di **trasmettere** il presente atto:
 - ad AMIU Genova S.p.A.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- ai Comuni del Bacino del Genovesato
8. di **trasmettere** il presente atto, comprendente il “*Programma delle attività di raccolta e trasporto*” e il “*Programma delle attività di spazzamento e lavaggio*” ad ARLIR per le proprie eventuali ulteriori approvazioni di competenza.

Modalità di impugnazione

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**